



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione XIII – Normativa Tecnica e Sicurezza e conformità dei prodotti

Prot. N. 282923 del 7 settembre 2016

A **MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**
DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI
LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI

MINISTERO DELLA SALUTE
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO
PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA
TECNICA

INAIL
DIPARTIMENTO INNOVAZIONI TECNOLOGICHE E SICUREZZA
DEGLI IMPIANTI, PRODOTTI ED INSEDIAMENTI
ANTROPOLOGICI

COORDINAMENTO TECNICO COMPETENTE DELLE **REGIONI**

ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO - **ACCREDIA**

UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO –
UNIONCAMERE

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

GUARDIA DI FINANZA

e, per conoscenza:

AGLI ORGANISMI NOTIFICATI, AI FABBRICANTI, AGLI
IMPORTATORI, AI DISTRIBUTORI ED A TUTTI GLI OPERATORI
ECONOMICI ED ALLE LORO ASSOCIAZIONI, INTERESSATI
ALLE DISPOSIZIONI PER LA CONFORMITA' DEI PRODOTTI IN
OGGETTO

**OGGETTO: Disposizioni relative ai requisiti ed alla conformità di recipienti semplici a
pressione, prodotti rilevanti ai fini della compatibilità elettromagnetica,
strumenti per pesare a funzionamento non automatico, strumenti di misura,**



ascensori e loro componenti di sicurezza, apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione.

Come è noto, in data 25 maggio 2016 sono stati pubblicati, sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 121 del 25 maggio 2016 - Suppl. Ordinario n. 121, i seguenti decreti legislativi concernenti il recepimento di direttive in materia di sicurezza e conformità di prodotti:

DECRETO LEGISLATIVO 18 maggio 2016, n. 80 - Modifiche al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 194, di attuazione della direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (rifusione)

DECRETO LEGISLATIVO 19 maggio 2016, n. 82 - Modifiche al decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, per l'attuazione della direttiva 2014/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione (rifusione)

DECRETO LEGISLATIVO 19 maggio 2016, n. 83 - Attuazione della direttiva 2014/31/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico

DECRETO LEGISLATIVO 19 maggio 2016, n. 84 - Attuazione della direttiva 2014/32/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura, come modificata dalla direttiva (UE) 2015/13

DECRETO LEGISLATIVO 19 maggio 2016, n. 85 - Attuazione della direttiva 2014/34/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva

DECRETO LEGISLATIVO 19 maggio 2016, n. 86 - Attuazione della direttiva 2014/35/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione

che insieme al :

DECRETO LEGISLATIVO 15 febbraio 2016 , n. 26 - Attuazione della direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relativa alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (rifusione)
pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 53 del 4 marzo 2016,



e al regolamento governativo in corso di emanazione (attualmente all'esame del Consiglio di Stato per il parere) per l'attuazione della direttiva 2014/33 relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori,

costituiscono il pacchetto dei provvedimenti, di competenza di questa Amministrazione, finalizzati ad armonizzare, per i prodotti citati nei vari provvedimenti, il quadro legislativo nazionale a quello dell'Unione europea e degli altri Paesi membri della stessa.

Al riguardo, nel segnalare l'importanza delle relative attività di sorveglianza del mercato e di controllo si ritiene utile, informandone anche le altre Amministrazioni competenti nonché tutte le altre parti interessate, richiamare l'attenzione sulla necessità che tutti gli organi di controllo, nel dare seguito alle relative previsioni legislative si attengano ad interpretazioni che, nel rispetto naturalmente del tenore letterale delle relative disposizioni, fra le diverse interpretazioni possibili privilegino sempre - al fine di salvaguardarne la piena legittimità relativamente all'ordinamento costituzionale italiano ed alle norme europee al cui rispetto le norme nazionali sono vincolate - quelle interpretazioni maggiormente coerenti con le norme europee cui è stata data attuazione e, più in generale, con i principi di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, secondo cui: *“Le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all'accesso ed all'esercizio delle attività economiche sono in ogni caso interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale, alla stregua dei principi costituzionali per i quali l'iniziativa economica privata è libera secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti, presenti e futuri, ed ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all'ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l'utilità sociale, con l'ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica.*

Si ritiene inoltre utile segnalare l'opportunità che in tutti i casi in cui le predette interpretazioni coerenti con le disposizioni europee e con i richiamati principi di proporzionalità e ragionevolezza non siano sufficientemente evidenti già nel tenore letterale della disposizione di recepimento, la circostanza sia segnalata a questa Amministrazione affinché possa promuovere le necessarie precisazioni e rettifiche in occasione degli eventuali provvedimenti integrativi e correttivi la cui adozione è possibile entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei predetti decreti legislativi, ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 luglio 2015, n. 114, Legge di delegazione europea 2014, e dell'articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante “norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea”.

Nella predetta ottica, anche in risposta alla relativa sollecitazione di una delle associazioni di categoria interessate, si segnala, a titolo esemplificativo e non esaustivo, che nell'articolo 18, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 86, di attuazione della direttiva



2014/35/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione, per mero errore materiale, fra le previsioni di non conformità formale, oltre all'ipotesi in cui "la dichiarazione di conformità UE non è stata compilata", è indicata anche quella in cui tale dichiarazione "non accompagna il materiale elettrico". Poiché l'articolo 22, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2014/35/UE, non prevede invece tale disposizione di non conformità, è evidente che non sussiste il correlato obbligo e che l'omissione prevista dalla norma nazionale non può in alcun modo essere sanzionata dagli organi di controllo in quanto la norma nazionale che ne è alla base sarebbe inevitabilmente disapplicata dall'autorità giudiziaria, per contrasto con la norma europea, in caso di contenzioso. Gli organi di controllo sono pertanto invitati a disapplicare tale previsione, tenendo in debito conto il testo della direttiva europea, pur in attesa dell'adozione dell'opportuno formale provvedimento correttivo della citata norma nazionale. Per il materiale elettrico, pertanto, non è necessario che la predetta dichiarazione di conformità accompagni i prodotti in fase di messa a disposizione del mercato, essendo invece sufficiente che la stessa sia stata effettivamente e correttamente compilata e venga prodotta all'occorrenza ed in lingua italiana, a richiesta motivata delle autorità competenti, nel quadro degli obblighi previsti per gli operatori economici di fornire a tali autorità tutte le informazioni e la documentazione, in formato cartaceo o elettronico, necessarie per dimostrare la conformità del materiale elettrico e di cooperare con tali autorità.

Nel medesimo quadro di interpretazioni ragionevoli e proporzionate si ritiene debbano essere inquadrate previsioni quali quella di cui all'articolo 3, comma 6, ed all'articolo 5, comma 3, del medesimo decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 86, secondo cui, in relazione all'obbligo, rispettivamente per il fabbricante e per l'importatore, di indicare sul materiale elettrico (oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del materiale elettrico) l'indirizzo postale al quale possono essere contattati, è previsto che "le informazioni relative al contatto sono redatte anche in lingua italiana" o "sono in lingua italiana".

Al riguardo, premesso che i corrispondenti articoli 6, paragrafo 6, e 8, paragrafo 3, della direttiva 2014/35/UE prevedono più genericamente che "le informazioni relative al contatto sono in una lingua facilmente comprensibile per l'utilizzatore finale e le autorità di vigilanza del mercato", e tenuto conto che la Commissione europea al punto 4.2.2.1 della "Guida Blu all'attuazione della normativa UE sui prodotti 2016" (GUUE n. C 272/53 del 26 luglio 2016) ha espressamente ed in generale chiarito che "non occorre che l'indirizzo o il paese siano tradotti nella lingua dello Stato membro dove il prodotto è messo a disposizione sul mercato, ma i caratteri della lingua utilizzata devono permettere di identificare l'origine e il nome della società", si ritiene che la relativa previsione di utilizzo della lingua italiana, introdotta nella norma nazionale, vada interpretata e limitata alla necessità che tale indirizzo sia espresso in un alfabeto analogo a quello utilizzato per la lingua italiana e, come tale, effettivamente facilmente comprensibile per l'utilizzatore finale e le autorità competenti. Si ritiene, pertanto, che tale previsione di necessario utilizzo della lingua italiana non debba trovare obbligatoria applicazione (e tanto meno dare luogo a sanzioni o richieste di conformità) per la traduzione dell'indirizzo dai caratteri latini di una lingua europea alla lingua italiana, quando cioè risulti un adempimento del tutto sproporzionato in quanto eccessivamente oneroso per le imprese interessate e di nessuna utilità, se non addirittura fuorviante (quando ad esempio la via sia denominata con riferimento ad un nome proprio di persona, come tale



intraducibile), per gli utilizzatori e le autorità. La predetta considerazione vale naturalmente anche per le corrispondenti disposizioni degli altri decreti legislativi in argomento.

La presente lettera circolare sarà inviata alle amministrazioni ed associazioni in indirizzo per posta elettronica e sarà inoltre pubblicata nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico anche ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, per renderla nota a tutti i suoi destinatari, individuati in indirizzo per categorie.

IL DIRETTORE GENERALE
(*Gianfrancesco VECCHIO*)
F.to G.Vecchio